

 <p><b>Ordinanza sindacale</b></p>	<h2>Economia e Attività Turistiche</h2>	<p>P.G. N.: 35225/2007  - Sottoscritta il : 09/02/2007  - Richiesta di pubblicazione  all'Albo Pretorio . </p>
---	---	---

**Oggetto:** INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

### IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 262901 del 28 novembre 2006, recante "Disciplina degli orari di apertura e chiusura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; di cessazione dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche in spacci annessi a circoli privati; di vendita per asporto di bevande per esercizi di vendita di generi alimentari e laboratori artigianali alimentari";

Dato atto che con la suddetta Ordinanza sindacale sono state fissate, tra le altre, due fasce orarie di apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

- a) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, da comunicare al Quartiere competente per territorio;
- b) dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, da autorizzare subordinatamente alla sottoscrizione di accordi infraprocedimentali, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali siano previsti impegni ed obblighi dei titolari delle predette attività, in particolare sotto il profilo del decoro, dell'igiene, della qualità urbana, della quiete pubblica e del rispetto di leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi a tutela del personale dipendente delle predette attività;

Ravvisata la necessità di offrire un servizio diversificato delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di soddisfare le esigenze e le necessità di coloro che svolgono il proprio lavoro durante le ore notturne e di coloro che in tali orari si trovano nelle immediate vicinanze di luoghi quali ospedali, case di cura, caserme, Stazione Centrale, senza pregiudizio alla quiete pubblica e privata e garantendo la tutela degli interessi di tutta la cittadinanza;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la possibilità, per i titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che non abbiano sottoscritto l'accordo infraprocedimentale di cui al succitato punto b), di anticipare l'orario di apertura delle proprie attività di una o due ore, con il conseguente obbligo di anticiparne la chiusura nella misura del doppio rispetto all'ora/ore di apertura anticipata;

## DISPONE

Di integrare il titolo I, articolo 2 dell'Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 262901 del 28 novembre 2006 con i seguenti commi 10 e 11:

10) I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che non abbiano sottoscritto l'accordo infraprocedimentale di cui al punto b) in premessa, nei casi in cui si ravvisino le condizioni in premessa espresse, possano anticipare l'apertura delle proprie attività:

- alle ore 04,00, con il conseguente obbligo di anticiparne la chiusura entro le ore 23,00;
- alle ore 03,00, con il conseguente obbligo di anticiparne la chiusura entro le ore 21,00, esclusivamente se trattasi di pubblici esercizi siti nel raggio di 200 metri da ospedali, case di cura, caserme, Stazione Centrale;

11) Tale possibilità è concessa, nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato in sei ore, previa comunicazione anticipata per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio, almeno sette giorni prima della decorrenza, l'orario giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall'esterno;

Di integrare il titolo I, articolo 4 dell'Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 262901 del 28 novembre 2006 con il seguente comma 1-bis:

1-bis) Dalle ore 24,00 deve essere sospesa la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni di pertinenza ed entro le ore 01,00 deve cessare l'utilizzo dell'area occupata dai dehors, fatti salvi eventuali accordi infraprocedimentali da sottoscrivere nell'ambito di piani o programmi predisposti dall'Amministrazione comunale;

Per quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente atto, si applicano le disposizioni sancite dal Titolo I della richiamata Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 262901 del 28 novembre 2006.

Dalla Residenza municipale, 9 febbraio 2007

Il Sindaco  
Sergio Gaetano Cofferati

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Bologna, 09/02/2007**

**F.to IL SINDACO  
SERGIO GAETANO COFFERATI**

**Allegati :**

**File allegati :**